CAMERA DEI DEPUTATI N. 2555-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **FRACANZANI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 maggio 1970 *(Stampato n. 780)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(NENNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GAVA)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 maggio 1970

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione di formalità preliminari occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Vienna il 21 aprile 1967

Presentata alla Presidenza il 27 novembre 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La materia degli atti di stato civile tra l'Italia ed Austria era regolata con Accordo del 1883, poi decaduto per effetto dell'*Anschluss* e non più rimesso in vigore al momento della ricostituzione dello Stato austriaco.

A prescindere, comunque, dalla sottile questione della continuità o meno dello Stato austriaco, si è avvertita la necessità di dar vita ad una nuova regolamentazione, che recepisse i princìpi già introdotti in altre convenzioni bilaterali, ispirate all'esigenza di

una semplificazione delle formalità per il rilascio di documenti di stato civile conformemente all'indirizzo adottato dalla Commissione internazionale dello stato civile.

A tali criteri è informato il presente Accordo tra Italia ed Austria, che ha validità per 5 anni e sarà tacitamente prorogato di anno in anno, ove non intervenga denuncia sei mesi prima della scadenza. L'Accordo regola il rilascio dei documenti di nascita, di matrimonio e di morte, con esenzione, per l'uso nell'altro Stato, da qualsiasi legalizzazione, diritto e tassa, purché muniti della data, della firma dell'ufficiale dello stato civile, del sigillo o del timbro dell'ufficio, e stabilisce altresì l'obbligo per gli Stati contraenti di darsi comunicazione reciproca degli atti, concernenti i cittadini dell'altro Stato, iscritti dopo l'entrata in vigore dello Accordo nei registri di stato civile, nonché in caso di matrimonio, anche delle richieste di pubblicazione.

Dall'applicazione dei citati criteri trarranranno anche vantaggio l'amministrazione centrale degli affari esteri, gli uffici consolari italiani in Austria, i comuni italiani.

Il relatore, a nome della Commissione degli affari esteri, esprime parere favorevole alla sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica. Anche la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole.

FRACANZANI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO	TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione di formalità preliminari occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Vienna il 21 aprile 1967.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 14 dell'Accordo stesso.	*Identico.*